

## "Terza opzione di genere" e "genere non binario": secondo la Consulta deve intervenire il legislatore



zione è già compiuta.

24, n. 143

Con la sentenza n. 143, depositata oggi, la Corte costituzionale ha deciso le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Tribunale di Bolzano in materia di **rettificazione di attribuzione di sesso** (v. la news ["Terza opzione di genere" o "genere non binario": Bolzano passa la palla alla Consulta](#)).

Le questioni sollevate nei confronti dell'art. 1 l. n. 164/1982, nella parte in cui non prevede che la rettificazione possa determinare l'attribuzione di un **genere "non binario"** (né maschile, né femminile), sono state **dichiarate inammissibili**.

Infatti, «l'eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile avrebbe un impatto generale, che **postula necessariamente un intervento legislativo di sistema**, nei vari settori dell'ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria».

La sentenza sottolinea inoltre che la caratterizzazione binaria (uomo-donna) informa, tra l'altro, il diritto di famiglia, del lavoro e dello sport, la disciplina dello stato civile e del prenome, la conformazione dei "luoghi di contatto" (carceri, ospedali e simili). Tuttavia «la percezione dell'individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile – da cui nasce l'esigenza di essere riconosciuto in una identità "altra" – genera una **situazione di disagio significativa** rispetto al principio personalistico cui l'ordinamento costituzionale riconosce centralità (art. 2 Cost.)» e che, «nella misura in cui può indurre disparità di trattamento o **compromettere il benessere psicofisico della persona**, questa condizione può del pari sollevare un **tema di rispetto della dignità sociale e di tutela della salute**, alla luce degli artt. 3 e 32 Cost.».

«Tali considerazioni» conclude la Corte «unitamente alle **indicazioni del diritto comparato** e dell'**Unione europea**, pongono la condizione non binaria all'**attenzione del legislatore**, primo interprete della sensibilità sociale».

La Corte ha invece dichiarato l'**illegittimità costituzionale** dell'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, nella parte in cui prescrive l'**autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico** anche qualora le **modificazioni** dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.

Infatti, potendo il **percorso di transizione di genere** «compiersi già mediante **trattamenti ormonali e sostegno psicologicocomportamentale**, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla *ratio legis*».

**Corte cost., sent., 23 luglio 2024, n. 143**